



**Domande frequenti**  
**Fondo europeo di adeguamento alla**  
**globalizzazione**  
**per i lavoratori espulsi dal lavoro**  
**(FEG)**  
**2021-2027**

*Novembre 2021*

# Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

## Domande frequenti

Clausola di esclusione di responsabilità .....	6
Documentazione pertinente.....	6
Moduli di domanda .....	6
Struttura della relazione finale e orientamenti (dichiarazione giustificativa delle spese) .....	6
Termini per riferirsi ai lavoratori che hanno perso il lavoro .....	6
1. RICHIEDENTI.....	6
1.1. Domanda - Chi può chiedere un sostegno del FEG? .....	6
1.2. Domanda - Per la presentazione di una domanda FEG lo Stato membro può essere rappresentato da una regione o da un altro ente?.....	7
2. EVENTI ATTIVATORI.....	7
2.1. Domanda - Gli Stati membri devono presentare prove relative alla causa degli esuberanti?.....	7
3. LICENZIAMENTI PER ESUBERO .....	7
3.1. Domanda - Quando può essere conteggiato un esubero per raggiungere la cifra minima di 200 richiesta dal regolamento FEG?.....	7
3.2. Domanda - I lavoratori delle agenzie di lavoro interinale che lavorano per l'impresa principale nella quale si verificano i licenziamenti possono essere inclusi nel totale della cifra minima di 200 esuberanti?.....	8
3.3. Domanda - Che tipi di lavoratori autonomi possono essere inclusi nella cifra minima di 200 esuberanti? .....	8
3.4. Domanda - Il FEG non può essere mobilitato se i dipendenti del settore pubblico sono espulsi dal lavoro in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro. Tale restrizione si applica anche ai lavoratori espulsi da imprese che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio? .....	8
3.5. Domanda - I lavoratori che si sono offerti volontari per il prepensionamento o si sono resi disponibili per un licenziamento volontario possono essere inclusi nella cifra minima di 200 esuberanti?.....	8
3.6. Domanda - Come è definita l'ubicazione di un'impresa che ha sedi di lavoro in più regioni di uno Stato membro? .....	9
3.7. Domanda - Come deve essere presentata una domanda congiunta di due o più Stati membri nel caso in cui la stessa situazione provochi esuberanti in più di uno Stato membro? .....	9
3.8. Domanda - I lavoratori espulsi da piccole e medie imprese (PMI) possono ricevere sostegno del FEG? .....	9
3.9. Domanda - Può essere concessa l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ai lavoratori espulsi da fornitori di un'impresa principale o da produttori a valle dipendenti da tale impresa, anche se non è presentata una domanda per i lavoratori di tale impresa principale? .	10

3.10.	Domanda - Uno Stato membro può includere gli esuberi dei fornitori anche se la loro attività non era interamente collegata all'impresa principale oggetto della domanda FEG? .....	10
3.11.	Domanda - Se un'impresa e i suoi fornitori appartengono allo stesso settore di attività o sono situati nella stessa regione di livello NUTS 2, possono ottenere l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) o c)?	10
3.12.	Domanda - La domanda può essere presentata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), se tutte le imprese menzionate appartengono allo stesso gruppo di imprese? .....	11
3.13.	Domanda - Cosa significa la frase "mercati del lavoro di dimensioni ridotte" nell'articolo 4, paragrafo 3? .....	11
3.14.	Domanda - Quale potrebbe essere un esempio di "circostanza eccezionale" a norma dell'articolo 4, paragrafo 4? .....	11
3.15.	Domanda - L'articolo 4, paragrafo 4, prevede un massimale del 15 % per "circostanze eccezionali". Per quale motivo? .....	12
3.16.	Domanda - Il periodo di 12 settimane non potrebbe essere un po' troppo breve per raccogliere informazioni su tutti i lavoratori che potrebbero ottenere aiuti dal FEG? .....	12
3.17.	Domanda - Il periodo di riferimento per il conteggio dei 200 esuberi può essere inferiore a 4 o a 6 mesi? .....	12
3.18.	Domanda - Uno Stato membro può presentare una domanda prima della fine del periodo di riferimento specificato nella stessa domanda? .....	12
4.	<b>BENEFICIARI AMMISSIBILI</b> .....	12
4.1.	Domanda - Che cosa devono fare i singoli lavoratori o i liberi professionisti che desiderano ricevere il sostegno del FEG? .....	12
4.2.	Domanda - I lavoratori che sono stati collocati in esubero prima o dopo il periodo di riferimento di 4 o 6 mesi possono ricevere assistenza a titolo del FEG? .....	13
4.3.	Domanda - Se un lavoratore collocato in esubero trova un nuovo lavoro può ancora partecipare alle misure di formazione (o di altro tipo) durante il periodo di attuazione? .....	13
4.4.	Domanda - A norma dell'articolo 6, per essere ammissibili a ricevere il sostegno del FEG i lavoratori devono essere stati collocati in esubero (o il loro contratto di lavoro non deve essere stato rinnovato dopo la scadenza). Possono ricevere prestazioni di disoccupazione? Tali prestazioni comportano l'esclusione dal sostegno del FEG durante il periodo di disoccupazione? .....	13
4.5.	Domanda - Il numero di lavoratori che partecipano alle misure può essere superiore al numero di beneficiari interessati? .....	13
4.6.	Domanda - Possono beneficiare dell'assistenza del FEG anche altri disoccupati oltre a quelli elencati all'articolo 6 del regolamento FEG? .....	14
5.	<b>DOMANDE : INFORMAZIONI RICHIESTE</b> .....	14
5.1.	Domanda - Se una domanda riguarda diverse regioni o aree, deve essere fornita la descrizione di tutte o solo di quelle più colpite dagli esuberi? .....	14
5.2.	Domanda - Quali informazioni sono necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera c), per quanto riguarda le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni? .....	14

5.3.	Domanda - Quali informazioni sono necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera k), per quanto riguarda le procedure da seguire per la consultazione delle parti sociali? .....	15
5.4.	Domanda - I servizi personalizzati, ad esempio di formazione o di orientamento, possono essere subappaltati a organi esecutivi, in modo che lo Stato membro utilizzi parte del contributo del FEG per pagare tali organismi? .....	15
5.5.	Domanda - In una domanda di contributo del FEG, chi analizza la domanda e la documentazione presentata? .....	16
5.6.	Domanda - Gli Stati membri hanno la possibilità di contattare il personale della Commissione per discutere la loro domanda (potenziale o in fase di elaborazione)? .....	16
5.7.	Domanda - Qual è la funzione dei referenti FEG in ciascuno Stato membro? .....	16
6.	DOMANDE: MISURE .....	16
6.1.	Domanda - Il regolamento stabilisce misure che dovrebbero far parte di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati?.....	16
6.2.	Domanda - Da quante misure è costituito un pacchetto? .....	16
6.3.	Domanda - Cosa significa "attività di cooperazione" nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a)? .....	17
7.	TEMPI E DURATA .....	17
7.1.	Domanda - Le spese sostenute prima dell'inizio del periodo di attuazione sono ammissibili? .....	17
7.2.	Domanda - Il periodo di tempo disponibile per aiutare i beneficiari è limitato? In altre parole, il regolamento FEG stabilisce un termine per il periodo di ammissibilità? .....	17
7.3.	Domanda - Quando inizia e termina il periodo di attuazione? .....	18
7.4.	Domanda - Se un beneficiario riceve un sostegno finanziario a titolo del FEG per avviare la propria impresa, può utilizzare tale aiuto oltre il periodo di attuazione di 24 mesi? .....	18
7.5.	Domanda - Il finanziamento del FEG può essere usato oltre i 24 mesi del periodo di attuazione, ad esempio per i lavoratori che seguono corsi destinati a durare più a lungo? .....	18
8.	BILANCIO E FINANZE .....	19
8.1.	Domanda - Il Parlamento europeo e il Consiglio possono respingere una proposta di contributo FEG della Commissione? .....	19
8.2.	Domanda - Gli Stati membri possono prevedere un bilancio per spese amministrative come parte di una domanda FEG?.....	19
8.3.	Domanda - Nel caso in cui in una domanda FEG sia previsto in bilancio il 4 % per le attività di attuazione ma alla fine del progetto la spesa effettiva per le attività di attuazione sia del 7 % poiché i costi delle attività risultano minori di quanto previsto, il pagamento finale per le attività di attuazione sarà ridotto al 4 %?.....	19
8.4.	Domanda - Le attività di comunicazione e le attività di controllo e audit sono obbligatorie per l'attuazione del FEG. Cosa succede se tali requisiti non sono sufficientemente soddisfatti o non sono soddisfatti affatto? .....	20
8.5.	Domanda - A partire da quale data è ammissibile la spesa descritta in bilancio per le attività di attuazione? .....	20

8.6.	Domanda - Il FEG può concedere un aiuto finanziario alle attività di un ente che rappresenta i lavoratori espulsi dal lavoro? .....	20
8.7.	Domanda - Un pacchetto di misure del FEG può comprendere misure passive di protezione sociale destinate ai lavoratori inclusi nella domanda? .....	20
8.8.	Domanda - Esistono esempi concreti di misure di protezione sociale passive che non sono ammissibili al cofinanziamento del FEG? .....	21
8.9.	Domanda - Possono essere utilizzate risorse finanziarie destinate al pacchetto di misure del FEG per finanziare la relazione finale richiesta a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento FEG? .....	21
8.10.	Domanda - Tutte le misure adottate a sostegno dei lavoratori devono essere completamente pagate entro la fine del periodo di attuazione? .....	21
8.11.	Domanda - Gli Stati membri possono comprendere microcrediti per la creazione di imprese come parte di un pacchetto di misure personalizzato? .....	21
8.12.	Domanda - I lavoratori che beneficiano dei microcrediti come parte del pacchetto personalizzato FEG possono anche ricevere un finanziamento nell'ambito di un altro piano di micro-prestiti dell'UE? .....	22
8.13.	Domanda - Nella sua domanda di sostegno del FEG, uno Stato membro può separare le misure che saranno finanziate interamente dai fondi nazionali e le misure che saranno finanziate interamente dal FEG? .....	22
8.14.	Domanda - Una domanda FEG può contenere un cofinanziamento privato? .....	22
8.15.	Domanda - Uno Stato membro può riassegnare importi del finanziamento tra le varie voci durante l'attuazione? .....	22
8.16.	Domanda - Nel corso dell'attuazione possono essere introdotte in bilancio nuove misure? .....	23
8.17.	Domanda - Che succede se nella fase di redazione della relazione finale uno Stato membro non ha speso nel pacchetto di misure tutto quello che era previsto nella sua domanda? .....	23
8.18.	Domanda - Il contributo del FEG potrebbe essere revocato in tutto o in parte? .....	23
8.19.	Domanda - Le apparecchiature utilizzate come dispositivi di formazione, come i laptop, i proiettori video o le videocamere, sono ammissibili al cofinanziamento del FEG? .....	23
8.20.	Domanda - Negli Stati membri in cui non si pagano le tasse universitarie, si potrebbe includere il costo medio pro capite dell'istruzione? .....	24
8.21.	Domanda - Le misure attuate al di fuori dell'UE o al di fuori dello Stato membro che ha richiesto il sostegno del FEG sono ammissibili al cofinanziamento del FEG? .....	24
8.22.	Domanda - Le misure che mirano al reinserimento professionale in un altro Stato membro o in un paese extra UE sono ammissibili al cofinanziamento del FEG? .....	24
8.23.	Domanda - Un beneficiario che riceve un aiuto finanziario per avviare la propria impresa può ricevere anche un aiuto finanziario del FEG a tale scopo? .....	24
8.24.	Domanda - Quando un beneficiario riceve un aiuto finanziario da varie fonti per avviare la propria impresa, l'importo totale ricevuto può superare il limite di 22 000 EUR stabilito dal regolamento FEG? .....	25
9.	PROCEDURE E CALENDARIO .....	25

9.1.	Domanda - Quali sono le modalità di presentazione di una domanda di cofinanziamento del FEG? .....	25
9.2.	Domanda - Vi è un termine per la presentazione di una domanda? .....	25
9.3.	Domanda - Come si calcolano esattamente i diversi periodi (mesi e settimane) previsti dal regolamento FEG, come ad es. il periodo di riferimento, le 12 settimane fino alla presentazione della domanda, la fine della fase di attuazione FEG o la data per la presentazione della relazione finale? .....	25
9.4.	Domanda - Uno Stato membro può presentare informazioni aggiuntive in seguito alla presentazione di una domanda di sostegno del FEG?.....	26
9.5.	Domanda - Quanto tempo intercorre tra la domanda di sostegno del FEG e l'entrata in vigore della decisione di finanziamento? .....	26
9.6.	Domanda - In che modo lo Stato membro è informato sui termini e sugli obblighi in seguito all'approvazione della sua domanda? .....	28
9.7.	Domanda - Qual è la procedura di designazione degli esperti che devono essere consultati dalla Commissione prima di adottare un atto delegato? ....	28
9.8.	Domanda - Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento FEG presenta la stessa configurazione del gruppo di esperti che deve essere consultato dalla Commissione prima di adottare un atto delegato? .....	29
10.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....	29
10.1.	Domanda - Quali attività di comunicazione ci si aspetta dagli Stati membri? .....	29
10.2.	Domanda - È sufficiente diffondere le informazioni sull'assistenza a titolo del FEG nel luogo in cui sono attuate le misure finanziate da questo fondo? .....	30
10.3.	Domanda - È possibile realizzare una valutazione (studio sugli effetti delle misure finanziarie) con i fondi del FEG a norma dell'articolo 7, paragrafo 5? .....	30
10.4.	Domanda - Secondo l'articolo 7, paragrafo 5, è possibile finanziare tramite il pacchetto del FEG attività di gestione e di controllo. Esistono esempi concreti di tali misure? .....	30
11.	GESTIONE, AUDIT E VALUTAZIONE .....	31
11.1.	Domanda - Il sistema di gestione e controllo del FEG dovrebbe essere lo stesso dei fondi strutturali? .....	31
11.2.	Domanda - Gli Stati membri possono utilizzare un sistema di audit per il FEG diverso da quello stabilito per il FSE+? .....	31
11.3.	Domanda - Qual è lo scopo dell'indagine presso i beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4? .....	31
11.4.	Domanda - Qual è il ruolo degli Stati membri nell'indagine presso i beneficiari?.....	32
11.5.	Domanda - Qual è il ruolo degli Stati membri nella valutazione FEG? .....	32
11.6.	Domanda - Cosa significa "complementarità"?.....	32
12.	RELAZIONE FINALE E CHIUSURA .....	33
12.1.	Domanda - Quando deve essere inviata la relazione finale alla Commissione?.....	33
12.2.	Domanda - Quali informazioni devono essere incluse nella relazione finale e quali sono i requisiti formali?.....	33
12.3.	Domanda - Quali norme disciplinano la dichiarazione giustificativa delle spese finanziate dal FEG (cfr. articolo 20, paragrafo 1, lettera e))?.....	33

- 12.4. Domanda - Vi sono conseguenze se la relazione finale non è accompagnata dal parere di audit?.....33
- 12.5. Domanda - Quali informazioni devono essere disponibili in seguito alla chiusura del caso di intervento?.....34
- 12.6. Domanda - Come chiude la Commissione un caso di intervento del FEG?....34

### Clausola di esclusione di responsabilità

[https://ec.europa.eu/info/legal-notice\\_it#disclaimer](https://ec.europa.eu/info/legal-notice_it#disclaimer)

### Documentazione pertinente

[Regolamento \(UE\) 2021/691](#) (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).  
[Regolamento \(UE\) 2021/1060](#) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

### Moduli di domanda

Le domande di sostegno del FEG devono essere presentate [tramite il portale SFC 2021](#) (*System for Fund management in the European Union* - sistema di gestione dei fondi dell'Unione europea).

### Struttura della relazione finale e orientamenti (dichiarazione giustificativa delle spese)

La relazione sui risultati finali deve essere presentata tramite il portale [SFC 2021](#).

### Termini per riferirsi ai lavoratori che hanno perso il lavoro

Il nome stabilito del fondo (2021-2027) è Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). Nel presente testo i termini "in esubero", "licenziato" o "espulso dal lavoro" sono usati in modo intercambiabile, anche per rispecchiare la varietà di altre lingue. In definitiva si tratta dei lavoratori che hanno (già) perso il lavoro in un evento di ristrutturazione su vasta scala.

## 1. RICHIEDENTI

### 1.1. Domanda - Chi può chiedere un sostegno del FEG?

**Risposta** - Solo gli Stati membri possono presentare la domanda. La domanda può essere avviata su iniziativa degli interessati, ossia dalla località o regione colpita, dalle parti sociali o dai lavoratori coinvolti, ma deve essere inviata dallo Stato membro e firmata da una persona autorizzata a rappresentarlo, poiché lo Stato membro richiedente è garante del cofinanziamento nazionale.

I rappresentanti dello Stato membro possono essere il ministero pertinente o la rappresentanza permanente dello Stato membro presso l'Unione europea<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> I recapiti dei rappresentanti degli Stati membri sono reperibili sul [sito web del FEG](#).

**1.2. Domanda - Per la presentazione di una domanda FEG lo Stato membro può essere rappresentato da una regione o da un altro ente?**

**Risposta** - È possibile mediante una delega da parte dello Stato membro che deve essere documentata e messa a disposizione della Commissione su richiesta. Lo Stato membro richiedente rimane responsabile della domanda, anche quando una regione è stata delegata a rappresentarlo.

## **2. EVENTI ATTIVATORI**

**2.1. Domanda - Gli Stati membri devono presentare prove relative alla causa degli esuberanti?**

**Risposta** - Durante il periodo 2014-2020 gli Stati membri dovevano dimostrare che i licenziamenti erano causati dalla globalizzazione o da una crisi economica globale. Tuttavia nel periodo 2021-2027 la mobilitazione del FEG non è più attivata dalla causa specifica di un evento di ristrutturazione. Pertanto non è più necessario effettuare un'analisi approfondita. Lo Stato membro deve fornire tuttavia una descrizione delle circostanze che hanno portato ai licenziamenti corroborata da dati provenienti da fonti riconosciute e affidabili.

L'elenco delle possibili cause di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non è esaustivo e include alcuni esempi delle maggiori sfide previste.

## **3. LICENZIAMENTI PER ESUBERO**

**3.1. Domanda - Quando può essere conteggiato un esubero per raggiungere la cifra minima di 200 richiesta dal regolamento FEG?**

**Risposta** - In base all'articolo 5 del regolamento FEG, esistono cinque possibilità per selezionare il momento in cui conteggiare un esubero:

- (a) dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo; oppure
- (b) dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore; ciò avviene normalmente (ma non necessariamente) mediante una lettera individuale di licenziamento; oppure
- (c) dalla data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro, ossia dalla data in cui il lavoratore abbandona effettivamente il posto di lavoro; oppure
- (d) dalla data in cui termina l'incarico di un lavoratore tramite agenzia interinale presso l'impresa utilizzatrice; oppure
- (e) per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Se sceglie la prima opzione, lo Stato membro richiedente deve confermare il numero di esuberanti che si sono effettivamente prodotti prima che la Commissione abbia terminato di valutare se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario.

Uno Stato membro può combinare diverse opzioni nella stessa domanda, ma deve essere chiaro in merito a quale delle cinque opzioni disponibili (o quale combinazione di opzioni) ha utilizzato per conteggiare gli esuberanti di ciascuna impresa.

**3.2. Domanda - I lavoratori delle agenzie di lavoro interinale che lavorano per l'impresa principale nella quale si verificano i licenziamenti possono essere inclusi nel totale della cifra minima di 200 esuberi?**

**Risposta** - La risposta è sì. È infatti probabile che tali agenzie di lavoro interinale siano fornitori (di personale) dell'impresa principale che effettua i licenziamenti. In questo caso i lavoratori possono essere conteggiati per raggiungere la cifra minima di 200 esuberi purché i loro contratti con l'agenzia vengano sciolti come conseguenza dei licenziamenti dell'impresa principale. Deve essere dimostrato un chiaro collegamento tra i due eventi.

L'articolo 5, lettera d), fornisce il metodo per calcolare i casi di espulsione dal lavoro degli agenti temporanei.

**3.3. Domanda - Che tipi di lavoratori autonomi possono essere inclusi nella cifra minima di 200 esuberi?**

**Risposta** - I lavoratori autonomi che possono essere inclusi nella cifra minima possono essere ad esempio il giardiniere o il lavavetri di un'impresa che sta chiudendo. Questi lavoratori sono in genere assunti come lavoratori autonomi ma sono impiegati a tempo pieno se l'impresa è di grandi dimensioni, pertanto qualora l'impresa non avesse più bisogno dei loro servizi perderebbero il lavoro cessando ogni attività. Nei casi settoriali regionali è ammissibile qualsiasi lavoratore autonomo che cessa l'attività e la cui attività commerciale rientra nel settore pertinente.

**3.4. Domanda - Il FEG non può essere mobilitato se i dipendenti del settore pubblico sono espulsi dal lavoro in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro. Tale restrizione si applica anche ai lavoratori espulsi da imprese che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio?**

**Risposta** - Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, il FEG non è mobilitato in caso di licenziamenti nel settore pubblico dovuti a tagli di bilancio pubblico. Tuttavia il FEG può sostenere i lavoratori espulsi da imprese attive su un mercato concorrenziale che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.

Un esempio di lavoratori ammissibili espulsi da imprese che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio potrebbe essere quello di lavoratori di un cantiere navale privato specializzato in navi militari con clienti in tutto il mondo. Il cantiere ha bisogno di tagliare 280 posti di lavoro dopo che il suo principale cliente, la marina nazionale, ha cancellato diversi ordini di navi a causa dei tagli al bilancio pubblico. Tali licenziamenti sono ammissibili. Il cantiere non svolge un servizio pubblico e non dipende esclusivamente dai contributi del bilancio pubblico, è attivo su un mercato concorrenziale, compete con i cantieri navali di tutto il mondo e vende il suo prodotto a svariati clienti.

**3.5. Domanda - I lavoratori che si sono offerti volontari per il prepensionamento o si sono resi disponibili per un licenziamento volontario possono essere inclusi nella cifra minima di 200 esuberi?**

**Risposta** - I lavoratori che hanno scelto un prepensionamento o un licenziamento volontario possono essere inclusi nella cifra minima di 200 esuberi se si sono offerti volontari in seguito a uno specifico invito del datore di lavoro e se sussistono gli altri

criteri di ammissibilità della domanda. Tali lavoratori possono anche essere partecipare come beneficiari ammissibili alle misure cofinanziate dal FEG se intendono esplorare nuove opportunità di lavoro.

### **3.6. Domanda - Come è definita l'ubicazione di un'impresa che ha sedi di lavoro in più regioni di uno Stato membro?**

**Risposta** - Nel caso di una domanda presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), tutti i licenziamenti devono verificarsi nella stessa regione. Nel caso di una domanda presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli esuberanti sono conteggiati in una regione o in due regioni contigue oppure in più di due regioni contigue di [livello di NUTS 2](#), a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate. È quindi molto importante definire correttamente la regione o le regioni per le quali conteggiare gli esuberanti.

Il criterio da utilizzare per il calcolo del numero di lavoratori espulsi dal lavoro è la sede di lavoro usuale di ciascun lavoratore al momento del suo licenziamento. Quindi se una società ha sede nella capitale di uno Stato membro ma ha succursali in diverse regioni, i lavoratori delle succursali devono essere conteggiati per la regione in cui è ubicata la rispettiva succursale.

### **3.7. Domanda - Come deve essere presentata una domanda congiunta di due o più Stati membri nel caso in cui la stessa situazione provochi esuberanti in più di uno Stato membro?**

**Risposta** - Se il numero combinato di esuberanti in due regioni contigue, ossia fisicamente adiacenti, in due Stati membri è pari o superiore a 200, e gli esuberanti si verificano nella stessa [divisione della NACE rev. 2](#) (ossia in uno stesso settore economico), essi possono essere collegati a due domande separate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG. In questo modo possono essere conteggiati gli esuberanti nelle due regioni per raggiungere la soglia di 200, ma ciascuno Stato membro elaborerà e applicherà separatamente le misure.

Una situazione che porti alla presentazione di una domanda da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG (ossia 200 o più esuberanti in un'impresa in uno Stato membro), può essere la causa di esuberanti (ad es. tra i fornitori) anche in un altro Stato membro. Se in numero inferiore a 200, tali esuberanti potrebbero essere oggetto di una domanda a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 o 4, che riguardano i mercati del lavoro di dimensioni ridotte o circostanze eccezionali.

Uno Stato membro può presentare domanda anche qualora l'altro Stato membro interessato decida di non farlo.

Gli Stati membri richiedenti devono presentare informazioni particolareggiate sul collegamento che può esistere tra due domande separate.

### **3.8. Domanda - I lavoratori espulsi da piccole e medie imprese (PMI) possono ricevere sostegno del FEG?**

**Risposta** - Il FEG può sostenere i lavoratori espulsi dalle PMI in quattro modi:

- a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), se una PMI è un fornitore o un produttore a valle di un'impresa interessata da un processo di ristrutturazione, tali esuberanti nella PMI possono essere inclusi nella domanda presentata dallo Stato membro;
- l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), riguarda in particolare le PMI di un settore definito in una regione (o in regioni contigue) o di settori diversi in una regione;
- a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 o 4, una domanda FEG può riguardare i "mercati del lavoro di dimensioni ridotte" (ad es. una regione remota, scarsamente popolata o geograficamente isolata, come un'isola o una valle di montagna) o "circostanze eccezionali" (anche se i criteri fissati all'articolo 4, paragrafo 2, non sono interamente soddisfatti, laddove gli esuberanti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale). I lavoratori espulsi dalle PMI possono beneficiare di questa possibilità.

**3.9. Domanda - Può essere concessa l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ai lavoratori espulsi da fornitori di un'impresa principale o da produttori a valle dipendenti da tale impresa, anche se non è presentata una domanda per i lavoratori di tale impresa principale?**

**Risposta** - L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG riguarda gli esuberanti di un'impresa, dei suoi fornitori e dei suoi produttori a valle. Lo Stato membro può decidere di non includere nella domanda gli esuberanti nell'impresa principale. Tuttavia al fine di giustificare una domanda di assistenza del FEG lo Stato membro deve dimostrare che le decisioni adottate dall'impresa principale hanno provocato casi di espulsione dal lavoro nei fornitori o nei produttori a valle.

**3.10. Domanda - Uno Stato membro può includere gli esuberanti dei fornitori anche se la loro attività non era interamente collegata all'impresa principale oggetto della domanda FEG?**

**Risposta** - È importante dimostrare che una parte sostanziale delle attività del fornitore era collegata all'impresa interessata da un evento di ristrutturazione significativo (impresa principale) e che quindi gli esuberanti del fornitore sono dovuti alla riduzione delle attività nell'impresa principale.

**3.11. Domanda - Se un'impresa e i suoi fornitori appartengono allo stesso settore di attività o sono situati nella stessa regione di livello NUTS 2, possono ottenere l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) o c)?**

**Risposta** - In questo caso spetta agli Stati membri decidere se sia più appropriato invocare la lettera a), b) o c) dell'articolo 4, paragrafo 2, tenendo conto delle altre condizioni, come il periodo di riferimento di 4 o 6 mesi.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (periodo di riferimento di 4 mesi), una domanda può comprendere lavoratori espulsi da fornitori appartenenti alla stessa attività economica dell'impresa principale (ad es. tutti appartenenti al settore automobilistico) o a settori diversi (ad es. l'impresa che fornisce servizi di catering per i lavoratori dell'impresa principale). Questo approccio non terrebbe conto dell'ubicazione regionale delle imprese e potrebbe essere utilizzato anche a livello nazionale.

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) (periodo di riferimento di 6 mesi) prevede che diverse imprese appartenenti allo stesso settore di attività (stessa divisione della NACE

rev. 2) possano essere incluse nella stessa domanda, purché siano tutte situate nella stessa regione o in due regioni contigue (o, a determinate condizioni, in più di due regioni contigue) di livello NUTS 2.

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) (periodo di riferimento di 4 mesi) prevede che diverse imprese situate nella stessa regione di livello NUTS 2 possano essere incluse nella stessa domanda, anche se appartengono a settori diversi e non sono legate da una relazione fornitore/produttore a valle.

**3.12. Domanda - La domanda può essere presentata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), se tutte le imprese menzionate appartengono allo stesso gruppo di imprese?**

**Risposta** - No. Ai fini della domanda FEG le imprese che appartengono allo stesso gruppo di imprese (ossia filiali) sono considerate parte di una stessa impresa. Una domanda riferita agli esuberanti di uno stesso gruppo di imprese deve essere presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

**3.13. Domanda - Cosa significa la frase "mercati del lavoro di dimensioni ridotte" nell'articolo 4, paragrafo 3?**

**Risposta** - Il regolamento non fornisce una definizione di "mercato del lavoro di dimensioni ridotte". Esempi possibili sono isole, valli di montagna o regioni remote e scarsamente popolate. Gli Stati membri che intendano utilizzare questo criterio devono giustificare per quale motivo ritengono che si tratti di un mercato del lavoro di dimensioni ridotte.

Lo Stato membro deve specificare quali criteri non sono interamente soddisfatti e deve presentare un caso che sia ragionevolmente conforme ai criteri normali.

**3.14. Domanda - Quale potrebbe essere un esempio di "circostanza eccezionale" a norma dell'articolo 4, paragrafo 4?**

**Risposta** - Il regolamento non definisce ulteriormente le "circostanze eccezionali" e spetta allo Stato membro giustificare per quale motivo le circostanze del caso sono eccezionali.

Se si avvale della deroga prevista dal regolamento per circostanze eccezionali, lo Stato membro deve specificare quali criteri non sono completamente soddisfatti e deve presentare un caso che sia ragionevolmente conforme ai criteri normali.

Un esempio di circostanze eccezionali potrebbe verificarsi in uno Stato membro che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) (licenziamenti nello stesso settore e nella stessa regione, o in due regioni contigue oppure, a determinate condizioni, in più di due regioni contigue) e in cui abbiano luogo ulteriori esuberanti nello stesso settore (la stessa [divisione della NACE rev. 2](#)) per la stessa causa e durante lo stesso periodo, ma in un'altra regione non contigua dello stesso Stato membro. Ciò potrebbe accadere ad esempio nelle isole. In una domanda di assistenza del FEG si può addurre l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.

**3.15. Domanda - L'articolo 4, paragrafo 4, prevede un massimale del 15 % per "circostanze eccezionali". Per quale motivo?**

**Risposta** - Il regolamento non definisce ulteriormente le "circostanze eccezionali" e spetta allo Stato membro giustificare per quale motivo le circostanze del caso sono eccezionali. Affinché tali casi rimangano eccezionali, la quota ad essi riservata non supera il 15% della dotazione finanziaria annuale complessiva disponibile per il FEG.

**3.16. Domanda - Il periodo di 12 settimane non potrebbe essere un po' troppo breve per raccogliere informazioni su tutti i lavoratori che potrebbero ottenere aiuti dal FEG?**

**Risposta** - Il regolamento FEG concede agli Stati membri 12 settimane di tempo per raccogliere le informazioni necessarie e presentare la domanda. Alla scadenza la domanda deve essere quanto più completa possibile. Se la Commissione ritiene necessarie informazioni aggiuntive, lo Stato membro dispone di 15 giorni lavorativi per fornire una risposta (prorogabili di ulteriori 10 giorni lavorativi con debita giustificazione). Lo scopo di tali termini è ridurre il tempo necessario per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro.

**3.17. Domanda - Il periodo di riferimento per il conteggio dei 200 esuberanti può essere inferiore a 4 o a 6 mesi?**

**Risposta** - La risposta è sì. Si tratta infatti di periodi massimi per conteggiare il numero degli esuberanti. Se è stata raggiunta la soglia di 200 esuberanti e lo Stato membro non prevede che sia necessario conteggiarne altri, quest'ultimo può specificare un periodo di riferimento più breve nella domanda. Ciò ridurrebbe il tempo necessario affinché i lavoratori espulsi dal lavoro fruiscono del sostegno del FEG.

**3.18. Domanda - Uno Stato membro può presentare una domanda prima della fine del periodo di riferimento specificato nella stessa domanda?**

**Risposta** - No. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri devono presentare una domanda entro 12 settimane dalla data in cui si realizzano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4; la data di fine del periodo di riferimento deve pertanto coincidere con la data della domanda.

È tuttavia possibile applicare un periodo di riferimento più breve se la durata massima non è necessaria per il calcolo degli esuberanti o per abbreviare il periodo di 12 settimane previsto per la preparazione della domanda.

## **4. BENEFICIARI AMMISSIBILI**

**4.1. Domanda - Che cosa devono fare i singoli lavoratori o i liberi professionisti che desiderano ricevere il sostegno del FEG?**

**Risposta** - Sono invitati a contattare i referenti del rispettivo Stato membro, i cui contatti sono reperibili sul [sito web del FEG, alla voce "Come fare domanda?"](#). Possono anche mettersi in contatto con un sindacato, col servizio pubblico dell'occupazione o con le autorità locali o regionali, chiedendo loro di attivare il primo contatto con i referenti FEG.

**4.2. Domanda - I lavoratori che sono stati collocati in esubero prima o dopo il periodo di riferimento di 4 o 6 mesi possono ricevere assistenza a titolo del FEG?**

**Risposta** - Come previsto dall'articolo 6 i lavoratori licenziati e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata prima o dopo i periodi di riferimento di 4 o 6 mesi di cui all'articolo 4 possono beneficiare dell'assistenza del FEG se:

(1) sono stati collocati in esubero in conseguenza della stessa situazione che ha provocato gli esuberanti durante il periodo di riferimento, e

(2) il loro collocamento in esubero è avvenuto non oltre i 6 mesi prima del periodo di riferimento o dopo tale periodo fino all'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione e dell'adozione del progetto di proposta di decisione da parte della Commissione (circa 15 settimane dopo la data di presentazione della domanda) o entrambi.

**4.3. Domanda - Se un lavoratore collocato in esubero trova un nuovo lavoro può ancora partecipare alle misure di formazione (o di altro tipo) durante il periodo di attuazione?**

**Risposta** - La risposta è sì. Il lavoratore espulso dal lavoro continua ad essere un beneficiario ammissibile per tutto il periodo di attuazione, anche dopo aver trovato un nuovo posto di lavoro. Pertanto il lavoratore può accedere all'offerta formativa o ricevere sostegno per la creazione di una nuova impresa, anche una volta intrapresa un'attività lavorativa a tempo pieno o parziale.

Anche qualora perda il lavoro appena trovato, il lavoratore continua a poter accedere a tutte le misure disponibili durante il periodo di attuazione.

**4.4. Domanda - A norma dell'articolo 6, per essere ammissibili a ricevere il sostegno del FEG i lavoratori devono essere stati collocati in esubero (o il loro contratto di lavoro non deve essere stato rinnovato dopo la scadenza). Possono ricevere prestazioni di disoccupazione? Tali prestazioni comportano l'esclusione dal sostegno del FEG durante il periodo di disoccupazione?**

**Risposta** - Fintanto che sono ammissibili a norma dell'articolo 6 del regolamento FEG, i beneficiari possono ricevere assistenza a titolo del FEG. Anche se il FEG in sé non può finanziare prestazioni di disoccupazione, ciò non esclude che lo Stato in questione versi tali prestazioni di disoccupazione ai lavoratori che ricevono il sostegno del FEG.

**4.5. Domanda - Il numero di lavoratori che partecipano alle misure può essere superiore al numero di beneficiari interessati?**

**Risposta** - La risposta è sì. Il massimale è dato dal numero di lavoratori ammissibili.

Ciò significa che il numero di lavoratori che partecipano effettivamente alle misure può essere superiore al numero di lavoratori interessati (ossia il numero di lavoratori di cui si è inizialmente prevista la partecipazione). Tuttavia il numero di lavoratori che partecipano alle misure non può essere superiore al numero di beneficiari ammissibili.

L'importo totale del bilancio fissato nella decisione di finanziamento rimane invariato anche se il numero di lavoratori che partecipano effettivamente alle misure supera le stime.

**4.6. Domanda - Possono beneficiare dell'assistenza del FEG anche altri disoccupati oltre a quelli elencati all'articolo 6 del regolamento FEG?**

**Risposta** - No. Durante il periodo 2014-2020 anche i giovani della categoria NEET (giovani che non lavorano e non sono iscritti a un ciclo di formazione o istruzione) potevano beneficiare del FEG. Ora non è più così, poiché esistono altri strumenti più adatti ad assisterli come il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

**5. DOMANDE : INFORMAZIONI RICHIESTE**

**5.1. Domanda - Se una domanda riguarda diverse regioni o aree, deve essere fornita la descrizione di tutte o solo di quelle più colpite dagli esuberi?**

**Risposta** - Lo Stato membro deve presentare un'analisi dell'impatto previsto degli esuberi per consentire alla Commissione di valutare se le misure proposte nella domanda sono realistiche, specifiche e adeguate. Spetta quindi allo Stato membro richiedente presentare l'impatto degli esuberi nella zona in questione mediante una descrizione delle caratteristiche più pertinenti per la domanda, in particolare il modo in cui la zona risulta colpita dagli esuberi e le opportunità di occupazione alternative che esistono o che saranno create nelle regioni o zone.

**5.2. Domanda - Quali informazioni sono necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera c), per quanto riguarda le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni?**

**Risposta** - Il richiedente deve indicare come sono state attuate le pratiche ottimali (cfr. colonna di destra della tabella sottostante); breve descrizione delle misure adottate (con le relative tempistiche) e chi è stato coinvolto. I richiedenti possono inoltre fare riferimento agli eventuali obblighi giuridici nello Stato membro se tali misure sono obbligatorie.

Quadro per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni

*Riepilogo dei soggetti interessati e delle pratiche ottimali*

	<b>ANTICIPAZIONE DEI CAMBIAMENTI</b>	<b>GESTIONE DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE</b>
<b>IMPRESSE, RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PARTI SOCIALI ED ORGANIZZAZIONI SETTORIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una sorveglianza strategica del contesto economico, imprenditoriale e di mercato;</li> <li>- realizzare una mappatura dei posti di lavoro e del fabbisogno di competenze;</li> <li>- elaborare un piano pluriennale per i posti di lavoro e le competenze;</li> <li>- elaborare misure di flessibilità, formazione e sviluppo della carriera indirizzate ai singoli lavoratori;</li> <li>- promuovere la mobilità interna ed esterna;</li> <li>- provvedere all'informazione, alla consultazione e alla contrattazione collettiva sulle questioni di cui sopra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuovere il consenso interno mediante una diagnosi congiunta;</li> <li>- esplorare tutte le possibili opzioni prima di ricorrere ai licenziamenti;</li> <li>- predisporre un sostegno personalizzato ed individuale per i lavoratori in esubero;</li> <li>- provvedere all'informazione, alla consultazione e alla contrattazione collettiva sulle questioni di cui sopra;</li> <li>- coinvolgere i soggetti esterni.</li> </ul>

<b>SINGOLI LAVORATORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentare la propria capacità di raccogliere le informazioni necessarie per comprendere la situazione;</li> <li>- riesaminare le proprie competenze ed aggiornare il proprio orientamento professionale;</li> <li>- aumentare la propria occupabilità e mobilità e compiere transizioni professionali fattibili;</li> <li>- esercitare il proprio diritto all'istruzione e alla formazione ed accettarne gli obblighi corrispondenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccogliere informazioni sulla strategia aziendale;</li> <li>- esplorare le iniziative possibili per evitare di essere licenziati;</li> <li>- fare uso del sostegno individuale e personalizzato.</li> </ul>
<b>AUTORITÀ NAZIONALI E REGIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sviluppare strumenti di previsione e di anticipazione in materia di occupazione e di competenze nonché lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro;</li> <li>- rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, promuovere piani di qualificazione e servizi di consulenza, fornire un sostegno finanziario;</li> <li>- promuovere la cooperazione tra i soggetti interessati e la condivisione dei rischi;</li> <li>- elaborare quadri per favorire le transizioni professionali;</li> <li>- effettuare una sorveglianza strategica del contesto economico, imprenditoriale e di mercato;</li> <li>- realizzare una mappatura dei posti di lavoro e del fabbisogno di competenze;</li> <li>- elaborare un piano pluriennale per l'occupazione e lo sviluppo delle competenze;</li> <li>- elaborare misure di flessibilità, formazione e sviluppo della carriera indirizzate ai singoli lavoratori;</li> <li>- promuovere la mobilità interna ed esterna;</li> <li>- concludere patti territoriali per l'occupazione e creare partenariati pubblico-privato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccogliere dati sui licenziamenti, monitorare le ripercussioni della ristrutturazione, sostenere la creazione di sistemi di allarme preventivo;</li> <li>- rafforzare i servizi pubblici per l'impiego, istituire programmi per il reinserimento nel lavoro, promuovere la creazione di posti di lavoro;</li> <li>- sostenere le piattaforme locali per la mobilità, promuovere la mobilità mediante il pagamento di indennità e sostenere i gruppi finanziariamente vulnerabili;</li> <li>- promuovere partenariati e coordinare l'impiego dei fondi strutturali;</li> <li>- predisporre sistemi di allarme preventivo, riunire i soggetti interessati per effettuare diagnosi congiunte;</li> <li>- predisporre unità mobili di riconversione, promuovere l'attrattiva e la creazione di posti di lavoro;</li> <li>- sostenere misure di formazione e mobilità.</li> </ul>

Fonte: [COM\(2013\) 882 final](#).

**5.3. Domanda - Quali informazioni sono necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera k), per quanto riguarda le procedure da seguire per la consultazione delle parti sociali?**

**Risposta** - Lo Stato membro deve confermare che sono stati consultati i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali, comunicando le date e i dettagli di tali consultazioni. La Commissione è interessata in particolare alle consultazioni relative al pacchetto di misure che dovranno essere cofinanziate dal FEG. Occorre indicare anche altre parti interessate, ad esempio le autorità locali e regionali, e spiegare in che modo esse siano state o saranno coinvolte.

Si precisa che tale requisito è connesso alle informazioni necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera c).

**5.4. Domanda - I servizi personalizzati, ad esempio di formazione o di orientamento, possono essere subappaltati a organi esecutivi, in modo che lo Stato membro utilizzi parte del contributo del FEG per pagare tali organismi?**

**Risposta** - La risposta è sì. I servizi personalizzati possono essere erogati da organi esecutivi specializzati come gli istituti di formazione, i quali devono essere menzionati nella relazione finale. Al fine di mantenere una pista di controllo l'organo selezionato deve conservare, oltre alle fatture, un elenco dei nomi dei lavoratori ai quali ha prestato servizi e le date in cui tali servizi sono stati forniti.

**5.5. Domanda - In una domanda di contributo del FEG, chi analizza la domanda e la documentazione presentata?**

**Risposta** - La Commissione europea effettua l'analisi. Successivamente essa adotta e presenta una proposta di finanziamento alle autorità di bilancio (il Parlamento europeo e il Consiglio), che possono approvare o respingere la proposta della Commissione.

**5.6. Domanda - Gli Stati membri hanno la possibilità di contattare il personale della Commissione per discutere la loro domanda (potenziale o in fase di elaborazione)?**

**Risposta** - Sì, la Commissione incoraggia gli Stati membri a mettersi in contatto con i suoi servizi prima di redigere la domanda o durante la redazione. Tali scambi andranno a vantaggio sia degli Stati membri che della Commissione e aiuteranno a ridurre il tempo necessario per l'elaborazione e l'approvazione delle domande.

Una consultazione preventiva e uno scambio di punti di vista sulla realizzabilità del caso e le bozze iniziali della domanda possono aiutare lo Stato membro a preparare una domanda formale comprendente gli elementi richiesti dalla Commissione.

Contatto: [EMPL-EGF@ec.europa.eu](mailto:EMPL-EGF@ec.europa.eu).

**5.7. Domanda - Qual è la funzione dei referenti FEG in ciascuno Stato membro?**

**Risposta** - I referenti FEG sono i coordinatori nazionali del FEG nei rispettivi paesi. Sono il primo punto di contatto di ogni parte interessata che intenda informarsi sui casi che lo Stato membro in questione ha presentato al FEG. [I referenti, nel loro insieme, formano un gruppo di esperti formalmente riconosciuto](#) che si riunisce due volte l'anno e che è stato creato per aiutare gli Stati membri nell'applicazione del regolamento FEG.

## **6. DOMANDE: MISURE**

**6.1. Domanda - Il regolamento stabilisce misure che dovrebbero far parte di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati?**

**Risposta** - La risposta è sì. Sebbene spetti allo Stato membro richiedente decidere quali misure faranno parte del pacchetto di servizi personalizzati, al momento della progettazione dei pacchetti di misure occorre considerare un elemento orizzontale.

Tale elemento orizzontale è la diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse. Le esigenze e il livello di formazione devono essere adattati alle qualifiche e alle competenze dei beneficiari e quindi spetta allo Stato membro decidere la soluzione migliore per fornire queste competenze.

**6.2. Domanda - Da quante misure è costituito un pacchetto?**

**Risposta** - Sebbene il regolamento non definisca quante misure compongono un pacchetto, quest'ultimo non è costituito da un'unica misura o un unico servizio. Le misure costituiscono un pacchetto quando il beneficiario ha la possibilità di scegliere tra più servizi (almeno due).

### 6.3. Domanda - Cosa significa "attività di cooperazione" nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a)?

**Risposta** - La formulazione "attività di cooperazione" si riferisce alla costituzione di cooperative.

## 7. TEMPI E DURATA

### 7.1. Domanda - Le spese sostenute prima dell'inizio del periodo di attuazione sono ammissibili?

**Risposta** - La risposta è sì. Sono ammissibili le spese a partire dalla data nella quale lo Stato membro dà inizio alle attività volte ad attuare le misure del FEG o inizia a fornire ai lavoratori colpiti i servizi personalizzati descritti e previsti in bilancio nella (futura) domanda presentata alla Commissione, a condizione che tali date siano indicate nella domanda. Di conseguenza la data di inizio può essere una qualsiasi data a partire da 6 mesi prima del periodo di riferimento ed cade praticamente sempre prima della data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario (la decisione di finanziamento della Commissione).

Tuttavia finché le autorità di bilancio dell'UE (il Parlamento europeo e il Consiglio) non avranno adottato una decisione positiva sull'ammissibilità delle spese, queste saranno sostenute a rischio dello Stato membro richiedente. Su richiesta, la data di adozione prevista sarà comunicata in anticipo agli Stati membri.

### 7.2. Domanda - Il periodo di tempo disponibile per aiutare i beneficiari è limitato? In altre parole, il regolamento FEG stabilisce un termine per il periodo di ammissibilità?

**Risposta** - La risposta è sì. La durata del sostegno del FEG è limitata dal regolamento, il quale stabilisce che i contributi FEG devono essere utilizzati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario (articolo 14, paragrafo 2).

Le misure possono continuare dopo la fine del periodo di 24 mesi, ma non possono più essere cofinanziate dal FEG. I servizi erogati entro il periodo di 24 mesi devono essere pagati prima che sia presentata la relazione finale alla Commissione (7 mesi dopo la conclusione del periodo di attuazione).

In casi eccezionali, se un beneficiario segue un percorso di istruzione o un corso di formazione di una durata superiore a 2 anni, il costo per questo (e solo questo) corso di formazione può essere incluso nel cofinanziamento FEG fino al termine di presentazione della relazione finale fissato dall'articolo 20, a condizione che sia stato corrisposto entro la data della relazione finale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla domanda **7.5**.

Il regolamento FEG non prevede alcuna proroga del termine.

Il regolamento si riferisce a misure speciali di durata limitata, ossia alla gamma di indennità e incentivi che possono altresì essere parte del pacchetto coordinato di misure, ma che non possono superare il 35% della spesa totale per il pacchetto. L'espressione "di durata limitata" si riferisce al fatto che le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sono subordinate alla partecipazione attiva alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del pacchetto.

### 7.3. Domanda - Quando inizia e termina il periodo di attuazione?

**Risposta** - A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FEG, il periodo di attuazione può iniziare:

- alla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario del FEG (decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio), oppure
- prima di tale entrata in vigore, alle date stabilite nella domanda, quando lo Stato membro inizia a sostenere le spese definite nella domanda. Gli Stati membri possono iniziare a sostenere le spese anche prima della presentazione della domanda, il che è quanto accade di norma.

Le spese sostenute prima della data prescelta sono considerate non ammissibili.

È importante tenere presente che finché le autorità di bilancio dell'UE (ossia il Parlamento europeo e il Consiglio) non avranno adottato una decisione positiva sull'ammissibilità delle spese, queste saranno sostenute a rischio dello Stato membro richiedente.

In pratica la durata del periodo di attuazione può variare. Se inizia alla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario, tale periodo è esattamente di 24 mesi. Se lo Stato membro richiedente inizia a sostenere una parte delle spese previste prima dell'entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario, il periodo di attuazione può di fatto essere superiore a 24 mesi (ossia 24 mesi oltre al tempo intercorso tra l'inizio delle spese e la decisione di concessione del contributo finanziario del FEG).

### 7.4. Domanda - Se un beneficiario riceve un sostegno finanziario a titolo del FEG per avviare la propria impresa, può utilizzare tale aiuto oltre il periodo di attuazione di 24 mesi?

**Risposta** - L'aiuto finanziario per i liberi professionisti, la creazione di imprese e il rilevamento di personale non può superare i 22 000 EUR a persona. Nelle rispettive domande gli Stati membri specificheranno le condizioni che i beneficiari dovranno soddisfare affinché sia loro corrisposto il contributo finanziario (in ogni caso la nuova impresa deve essere costituita prima del termine del periodo di attuazione). Se il contributo finanziario è versato interamente prima che sia costituita l'impresa, i beneficiari potranno continuare a utilizzare i fondi oltre il termine del periodo di attuazione. Se invece il contributo finanziario è versato ex-post si applicano le disposizioni della domanda **8.10**.

Solo l'effettiva erogazione dei fondi al beneficiario finale deve essere documentata ai fini dell'audit da parte del FEG. I responsabili nazionali dell'audit possono contattare il beneficiario per accertarsi che i fondi siano stati utilizzati entro un periodo di tempo concordato e per gli scopi dichiarati.

### 7.5. Domanda - Il finanziamento del FEG può essere usato oltre i 24 mesi del periodo di attuazione, ad esempio per i lavoratori che seguono corsi destinati a durare più a lungo?

**Risposta** - No, ad eccezione dei costi dei corsi di istruzione o formazione di durata superiore a 2 anni, che sono ammissibili fino al termine di presentazione della relazione finale, a condizione che siano stati sostenuti prima di tale data. Ciò esclude qualsiasi

altra spesa legata al corso (per libri, trasporto ecc.); in secondo luogo, se il termine per la presentazione della relazione finale cade nel mezzo di un semestre o di un anno accademico, e se le spese per tale semestre o anno devono essere sostenute integralmente, è ammissibile solo la parte del costo del corso, calcolata proporzionalmente, riferita al periodo che precede la presentazione della relazione finale. Ciò si applica a tutti i beneficiari che frequentano corsi di istruzione o di formazione di durata uguale o superiore a 2 anni, a prescindere dalla durata dei corsi già frequentati dal beneficiario, ossia anche a coloro che hanno appena cominciato un corso simile.

## **8. BILANCIO E FINANZE**

### **8.1. Domanda - Il Parlamento europeo e il Consiglio possono respingere una proposta di contributo FEG della Commissione?**

**Risposta** - La risposta è sì. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono accettare o respingere la proposta della Commissione. Nella pratica le autorità di bilancio hanno respinto finora solo una domanda, ma nella maggior parte dei casi hanno richiesto ulteriori informazioni.

### **8.2. Domanda - Gli Stati membri possono prevedere un bilancio per spese amministrative come parte di una domanda FEG?**

**Risposta** - La risposta è sì. L'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG stabilisce che gli Stati membri possono inserire nel bilancio proposto sia un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, sia le attività per attuare tale pacchetto, ossia le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione.

A tutte queste attività si applica uno stesso tasso di cofinanziamento. Una percentuale ragionevole per le attività di attuazione dovrebbe collocarsi attorno al 4 % del bilancio totale conformemente alle [disposizione del FSE+](#). Una percentuale leggermente superiore può essere accettabile se debitamente giustificata dallo Stato membro. La domanda deve elencare in dettaglio le spese amministrative proposte. Poiché sia le attività di comunicazione, sia le attività di controllo e audit sono obbligatorie per l'attuazione del FEG, la domanda dovrebbe prevedere importi adeguati per ciascuna di queste attività o precisare che tali spese sono sostenute dal bilancio dello Stato.

### **8.3. Domanda - Nel caso in cui in una domanda FEG sia previsto in bilancio il 4 % per le attività di attuazione ma alla fine del progetto la spesa effettiva per le attività di attuazione sia del 7 % poiché i costi delle attività risultano minori di quanto previsto, il pagamento finale per le attività di attuazione sarà ridotto al 4 %?**

**Risposta** - No. Le spese di attuazione del FEG sono concordate nella decisione di esecuzione della Commissione. Le spese ammissibili per l'attuazione del pacchetto FEG presentato nella relazione finale saranno accettate, ma un aumento percentuale delle spese amministrative nel bilancio finale deve essere debitamente spiegato e giustificato.

**8.4. Domanda - Le attività di comunicazione e le attività di controllo e audit sono obbligatorie per l'attuazione del FEG. Cosa succede se tali requisiti non sono sufficientemente soddisfatti o non sono soddisfatti affatto?**

**Risposta** - Un adempimento insufficiente dei requisiti di comunicazione e di controllo e audit può portare a rettifiche finanziarie forfettarie, in particolare nel quadro dei controlli in loco effettuati dai servizi di audit della Commissione.

**8.5. Domanda - A partire da quale data è ammissibile la spesa descritta in bilancio per le attività di attuazione?**

**Risposta** - La spesa per le attività di attuazione, come il lavoro preparatorio o la raccolta di dati, è ammissibile a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha sostenuto tale spesa. Anche qualora tali attività siano attuate prima che sia presentata la domanda, devono essere raccolte fin da subito prove utili per l'audit. La prima data utile per tale spesa è la data in cui sono annunciati per la prima volta gli imminenti licenziamenti per esubero (ad es. tramite un comunicato stampa dell'impresa che effettuerà i licenziamenti).

La data in cui lo Stato membro sostiene per la prima volta una simile spesa amministrativa deve essere dichiarata nella domanda; la Commissione vi farà riferimento nella sua proposta e nella decisione di finanziamento. Le spese che precedono questa data non sono ammissibili.

**8.6. Domanda - Il FEG può concedere un aiuto finanziario alle attività di un ente che rappresenta i lavoratori espulsi dal lavoro?**

**Risposta** - La risposta è sì. Nella misura in cui queste attività sono direttamente collegate all'aiuto destinato ai lavoratori posti in esubero in un particolare caso di intervento del FEG, esse sono ammissibili e persino consigliate. Questo sostegno potrebbe comprendere anche la creazione di un comitato di monitoraggio per coordinare l'attuazione delle misure relative al caso di intervento del FEG. Attività di questo tipo possono costituire misure vere e proprie o possono essere comprese nella voce "gestione" della tabella finanziaria. Una descrizione dettagliata di tali attività deve essere inclusa nella domanda.

**8.7. Domanda - Un pacchetto di misure del FEG può comprendere misure passive di protezione sociale destinate ai lavoratori inclusi nella domanda?**

**Risposta** - No. L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FEG stabilisce che il fondo non può cofinanziare misure passive di protezione sociale. Queste comprendono prestazioni di disoccupazione non esplicitamente collegate a misure attive e pensioni anticipate.

L'articolo 7, paragrafo 3, stabilisce inoltre che il pacchetto di misure FEG può comprendere misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di assistenza e le prestazioni per figli a carico o le indennità a sostegno di coloro che partecipano ad attività di istruzione e formazione permanente. L'ammissibilità delle indennità di durata limitata è condizionata alla partecipazione del beneficiario a misure attive durante il periodo in cui l'indennità è corrisposta.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le indennità e gli incentivi (ossia qualsiasi pagamento diretto al beneficiario o al datore di lavoro, esclusi quelli per la creazione di imprese che hanno un tetto proprio) non possono superare il 35 % della spesa totale

per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati. Questa percentuale si applica anche ai dati presentati nella relazione finale.

**8.8. Domanda - Esistono esempi concreti di misure di protezione sociale passive che non sono ammissibili al cofinanziamento del FEG?**

**Risposta** - Misure di protezione sociale passive non ammissibili sono quelle di cui il lavoratore beneficia a prescindere dalla preparazione attiva in vista di una nuovo impiego. Queste misure comprendono il mantenimento del reddito dei disoccupati e le forme di sostegno indipendenti dalla partecipazione del lavoratore alle misure cofinanziate dal FEG, nonché le prestazioni di pensionamento anticipato.

**8.9. Domanda - Possono essere utilizzate risorse finanziarie destinate al pacchetto di misure del FEG per finanziare la relazione finale richiesta a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento FEG?**

**Risposta** - La risposta è sì. Sono ammissibili tutte le spese amministrative sostenute fino alla data della relazione finale. Proprio per questo motivo nella decisione di finanziamento è fissato un termine diverso per queste voci.

**8.10. Domanda - Tutte le misure adottate a sostegno dei lavoratori devono essere completamente pagate entro la fine del periodo di attuazione?**

**Risposta** - Le attività devono aver avuto luogo entro la fine del periodo di attuazione. Dopo la conclusione di tale periodo possono ancora essere pagate fatture pendenti, ma tutte le fatture devono essere pagate entro il termine per la presentazione della relazione finale (7 mesi dopo la conclusione del periodo di attuazione).

Quando l'aiuto finanziario per i liberi professionisti, la creazione di imprese e il rilevamento di personale è versato a posteriori, ossia quando tale pagamento rappresenta un rimborso delle spese sostenute per la creazione di un'impresa entro il periodo di attuazione, esso può essere erogato entro 7 mesi dalla fine del periodo di attuazione, come spiegato al paragrafo precedente. Se l'aiuto finanziario è versato interamente prima che sia costituita l'impresa, l'importo ammissibile deve essere stato versato al beneficiario prima del termine del periodo di attuazione.

Le spese insorte dopo la fine del periodo di attuazione non possono essere cofinanziate dal FEG, con l'eccezione dei corsi di istruzione o formazione di durata superiore a 2 anni nel caso in cui il costo del corso (ma non le spese accessorie) sia ammissibile fino al termine per la presentazione della relazione finale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla domanda **7.5**.

**8.11. Domanda - Gli Stati membri possono comprendere microcrediti per la creazione di imprese come parte di un pacchetto di misure personalizzato?**

**Risposta** - I finanziamenti legati ai microcrediti sono ammissibili, ma sono limitati nella pratica. Alcuni esempi possono essere: il pagamento di interessi sui microcrediti sostenuti durante il periodo di attuazione del FEG, spese di consulenza e spese legali, costo di stesura di un piano aziendale ecc. Poiché tutte le spese devono essere sostenute durante il periodo di attuazione (ossia il prestito dovrebbe essere versato e rimborsato prima della fine di tale periodo), tale arco temporale non è appropriato per un prestito. Per la creazione o il rilevamento di un'impresa il FEG offre la possibilità di una sovvenzione.

**8.12. Domanda - I lavoratori che beneficiano dei microcrediti come parte del pacchetto personalizzato FEG possono anche ricevere un finanziamento nell'ambito di un altro piano di micro-prestiti dell'UE?**

**Risposta** - Al fine di escludere qualunque rischio di doppio finanziamento proveniente da strumenti finanziari dell'UE (articolo 9, paragrafo 5, del regolamento FEG), i microcrediti per le iniziative di start-up (creazione di imprese) che ricevono un (co)finanziamento da due fonti UE dovrebbero finanziare aspetti totalmente separati della start-up. Dal momento che ciascun caso è diverso, si raccomanda vivamente agli Stati membri di sollecitare il parere della Commissione prima di programmare il ricorso a microcrediti per più di uno strumento finanziario UE.

**8.13. Domanda - Nella sua domanda di sostegno del FEG, uno Stato membro può separare le misure che saranno finanziate interamente dai fondi nazionali e le misure che saranno finanziate interamente dal FEG?**

**Risposta** - No. Gli Stati membri devono presentare un pacchetto integrato di misure al FEG e richiedere un cofinanziamento FEG per tutto il pacchetto. Le misure che saranno finanziate totalmente dai fondi nazionali dovrebbero essere descritte, ma non inserite nel pacchetto presentato per il finanziamento FEG.

**8.14. Domanda - Una domanda FEG può contenere un cofinanziamento privato?**

**Risposta** - La risposta è sì. Il regolamento FEG non specifica in alcun modo i componenti del contributo degli Stati membri. I fondi privati tuttavia, così come i fondi pubblici, non possono comprendere spese obbligatorie in base alla legislazione nazionale o a un accordo collettivo. Il cofinanziamento privato è inoltre soggetto agli stessi requisiti di audit e controllo da parte del FEG rispetto al cofinanziamento pubblico. Lo Stato membro rimane responsabile del cofinanziamento nazionale indipendentemente dalle sue fonti.

**8.15. Domanda - Uno Stato membro può riassegnare importi del finanziamento tra le varie voci durante l'attuazione?**

**Risposta** - Sì, gli Stati membri hanno la flessibilità di riassegnare gli importi tra le varie voci di questo pacchetto di misure, così come è indicato nella decisione di finanziamento, purché non si superi il bilancio totale stabilito all'interno di tale decisione.

Se una riassegnazione comporta un aumento superiore al 20 % di una o più voci di bilancio (rispetto all'allegato della decisione di finanziamento), lo Stato membro deve informare preventivamente la Commissione e spiegare ciascuna riassegnazione.

Tale riassegnazione può essere realizzata nell'ambito del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, o nell'ambito delle attività di attuazione (come la preparazione, la gestione, il controllo ecc.), o anche a cavallo di queste ampie categorie, purché la riassegnazione sia in linea con una sana gestione finanziaria e la proporzionalità nonché con le disposizioni del regolamento. Per ulteriori informazioni si rimanda alle domande **8.2** e **8.5**.

Gli Stati membri devono inoltre inserire nelle loro relazioni finali una chiara spiegazione delle riassegnazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

#### **8.16. Domanda - Nel corso dell'attuazione possono essere introdotte in bilancio nuove misure?**

**Risposta** - Durante la fase di attuazione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEG, lo Stato membro può presentare alla Commissione una proposta di modifica di tali misure elencate all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), aggiungendo altre misure ammissibili, a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il bilancio totale non superi il contributo finanziario assegnato. La Commissione valuterà le modifiche proposte e, in caso di accoglimento, adotterà la modifica della decisione di finanziamento e ne darà notifica agli Stati membri.

#### **8.17. Domanda - Che succede se nella fase di redazione della relazione finale uno Stato membro non ha speso nel pacchetto di misure tutto quello che era previsto nella sua domanda?**

**Risposta** - A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, allo Stato membro sarà chiesto di rimborsare la parte inutilizzata del contributo di prefinanziamento già corrisposto, come indicato nella dichiarazione giustificativa delle spese presentata dallo Stato membro insieme alla relazione finale.

#### **8.18. Domanda - Il contributo del FEG potrebbe essere revocato in tutto o in parte?**

**Risposta** - Se, dopo aver completato le verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non ha rispettato gli obblighi indicati nella decisione di finanziamento o non ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 23, la Commissione chiederà allo Stato membro di inviare le proprie osservazioni. Se non si raggiunge un accordo, la Commissione adotterà una decisione di finanziamento indirizzata allo Stato membro contenente i suoi calcoli e una richiesta di rimborso di tutti i contributi o di parte di essi nei confronti dello Stato membro.

#### **8.19. Domanda - Le apparecchiature utilizzate come dispositivi di formazione, come i laptop, i proiettori video o le videocamere, sono ammissibili al cofinanziamento del FEG?**

**Risposta** - Solo le spese di ammortamento sostenute durante l'attuazione di un caso di intervento del FEG sono ammissibili al cofinanziamento del FEG.

Le apparecchiature utilizzate come dispositivi di formazione per una o più misure cofinanziate dal FEG, come i laptop, i proiettori video o le videocamere, possono essere considerate direttamente collegate all'attuazione della misura. A condizione che l'apparecchiatura sia ammortizzata secondo le norme fiscali e contabili nazionali, la quota di ammortamento corrispondente alla durata dell'uso collegato alla misura FEG può essere posta a carico del fondo. I percorsi di audit devono essere chiari e correttamente documentati.

Esempio: il prezzo di acquisto di uno strumento utilizzato come apparecchiatura per la formazione è di 800 EUR e il periodo di ammortamento di questo strumento secondo le norme nazionali è di quattro anni (ammortamento mensile: 800 EUR / 48 mesi = 16,70 EUR). Se l'apparecchiatura per la formazione è stata utilizzata per una o più misure di formazione FEG per 20 mesi, possono essere posti a carico del FEG 334 EUR = 16,70 EUR x 20 mesi.

**8.20. Domanda - Negli Stati membri in cui non si pagano le tasse universitarie, si potrebbe includere il costo medio pro capite dell'istruzione?**

**Risposta** - Se un beneficiario del FEG si iscrive a un ciclo di istruzione terziaria, il FEG potrebbe cofinanziare le relative tasse universitarie, indipendentemente dal fatto che esse coprano interamente o parzialmente il costo dell'istruzione. Laddove l'istruzione sia erogata a titolo gratuito, non è possibile cofinanziare le tasse universitarie.

**8.21. Domanda - Le misure attuate al di fuori dell'UE o al di fuori dello Stato membro che ha richiesto il sostegno del FEG sono ammissibili al cofinanziamento del FEG?**

**Risposta** - Le misure sono erogate il più vicino possibile ai beneficiari ammissibili al fine di agevolare sia la partecipazione alle misure sia la gestione e il controllo delle stesse. Tuttavia uno Stato membro può scegliere di attuare le misure in un altro Stato membro o in un paese terzo, poiché il regolamento non impone restrizioni per quanto riguarda il luogo in cui le misure possono essere attuate.

L'autorità di gestione deve valutare l'opportunità dell'attuazione al di fuori del territorio nazionale, tenendo conto anche dell'onere supplementare in termini di gestione e controllo delle misure.

**8.22. Domanda - Le misure che mirano al reinserimento professionale in un altro Stato membro o in un paese extra UE sono ammissibili al cofinanziamento del FEG?**

**Risposta** - Le misure dovrebbero rispecchiare le potenziali esigenze del mercato del lavoro locale, regionale o nazionale. Tuttavia, ove pertinente, può essere sostenuta la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove.

**8.23. Domanda - Un beneficiario che riceve un aiuto finanziario per avviare la propria impresa può ricevere anche un aiuto finanziario del FEG a tale scopo?**

**Risposta** - Al fine di evitare il doppio finanziamento, il finanziamento da fonti diverse non deve coprire la medesima spesa. Se, ad esempio, un beneficiario riceve contributi a sostegno della creazione di impresa da un programma nazionale o regionale e dal FEG pari a 20 000 EUR, il contributo del programma nazionale copre i costi di avviamento come i costi di registrazione dell'impresa, gli onorari dei consulenti giuridici ecc.; mentre il contributo del FEG copre l'acquisto di apparecchiature o beni ecc.

Il beneficiario deve stabilire una pista di controllo chiara in merito all'uso dei vari importi ricevuti.

Gli importi che il beneficiario riceve da altre fonti nazionali non possono essere conteggiati nella dichiarazione di spesa del FEG come contributo nazionale.

#### **8.24. Domanda - Quando un beneficiario riceve un aiuto finanziario da varie fonti per avviare la propria impresa, l'importo totale ricevuto può superare il limite di 22 000 EUR stabilito dal regolamento FEG?**

**Risposta** - Il limite di 22 000 EUR stabilito dal regolamento FEG relativo all'investimento per il lavoro autonomo si applica solo all'importo cofinanziato dal FEG.

### **9. PROCEDURE E CALENDARIO**

#### **9.1. Domanda - Quali sono le modalità di presentazione di una domanda di cofinanziamento del FEG?**

**Risposta** - La domanda FEG deve essere presentata tramite il modulo di domanda disponibile sul portale [SFC2021](#). Si consiglia di rivolgersi al referente FEG del rispettivo Stato membro, il quale è autorizzato a compilare e a convalidare tale modulo prima dell'invio alla Commissione.

#### **9.2. Domanda - Vi è un termine per la presentazione di una domanda?**

**Risposta** - L'ultima data utile per la presentazione di una domanda (il "termine") è calcolata come segue (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG):

- periodo di riferimento di 4 mesi o 6 mesi,
- più 12 settimane per la preparazione della domanda.

Le domande presentate dopo tale data non sono ammissibili.

#### **9.3. Domanda - Come si calcolano esattamente i diversi periodi (mesi e settimane) previsti dal regolamento FEG, come ad es. il periodo di riferimento, le 12 settimane fino alla presentazione della domanda, la fine della fase di attuazione FEG o la data per la presentazione della relazione finale?**

**Risposta** - Il periodo di **12 settimane** per la preparazione e la presentazione di una domanda (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG) inizia l'ultimo giorno del periodo di riferimento di 4 o 6 mesi e termina 12 settimane dopo, nello stesso giorno della settimana. Esempio: se l'ultimo giorno del periodo di riferimento è **mercoledì** 6.10.2021, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è **mercoledì** 29.12.2021.

Il periodo di riferimento di **4 o 6 mesi** (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG) è calcolato da data a data - esempio: dal **6.6.2021** al **6.10.2021**. Eccezione: quando la stessa data non esiste nel mese in questione, ad esempio: dal **31.10.2021** al **28.2.2022** (invece del 31.2).

Il periodo di attuazione di **24 mesi** dalla data di entrata in vigore della decisione di finanziamento (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FEG) è calcolato da data a data - esempio: data della decisione di finanziamento **16.12.2021** – ultimo giorno del periodo di attuazione **16.12.2023**.

Lo stesso vale per i **7 mesi** (articolo 20, paragrafo 1, del regolamento FEG) che gli Stati membri hanno a disposizione per presentare le relazioni finali di attuazione – esempio: ultimo giorno del periodo di attuazione **16.12.2023** significa che l'ultimo giorno per presentare la relazione è il **16.7.2024**.

Eccezione: se cade di sabato o di domenica oppure è un giorno festivo, la data di scadenza slitta al giorno lavorativo successivo.

Il metodo per il calcolo di mesi e settimane qui descritto si basa sul [regolamento \(CEE, Euratom\) n. 1182/71](#) del Consiglio, del 3 giugno 1971.

#### **9.4. Domanda - Uno Stato membro può presentare informazioni aggiuntive in seguito alla presentazione di una domanda di sostegno del FEG?**

**Risposta** - Sì, e nella maggior parte dei casi sarà necessario. In seguito alla presentazione della domanda, la Commissione ha 10 giorni lavorativi<sup>2</sup> per chiedere ulteriori informazioni o delucidazioni su aspetti che non sono stati sufficientemente chiariti nella domanda (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG). Lo Stato membro dispone di 15 giorni lavorativi per fornire una risposta (articolo 8, paragrafo 5). Allo scadere di questo termine la Commissione valuta la domanda in base alle informazioni ricevute.

Il termine di 15 giorni lavorativi per la risposta da parte dello Stato membro può essere prorogato di ulteriori 10 giorni lavorativi (articolo 8, paragrafo 5, del regolamento FEG) se lo Stato membro invia alla Commissione una richiesta che giustifichi la necessità di una proroga.

#### **9.5. Domanda - Quanto tempo intercorre tra la domanda di sostegno del FEG e l'entrata in vigore della decisione di finanziamento?**

**Risposta** - In genere la tabella di marcia si presenta come segue:

##### Prima della presentazione della domanda

- 4 o 6 mesi - periodo di riferimento per il conteggio degli esuberanti da parte dello Stato membro;
- 12 settimane - periodo di cui dispone lo Stato membro per preparare e inviare la domanda.

##### In seguito alla presentazione della domanda

- 10 giorni lavorativi - periodo di cui dispone la Commissione per richiedere informazioni aggiuntive;
- 15 giorni lavorativi - periodo di cui dispone lo Stato membro per fornire le informazioni aggiuntive;
- 50 giorni lavorativi - periodo di cui dispone la Commissione per preparare e adottare una proposta di decisione.

In rare occasioni i termini di questa tabella di marcia possono essere prorogati:

- se è necessaria una traduzione della domanda, il termine sarà conteggiato solo a partire dal momento in cui è stata completata la traduzione.
- Se lo Stato membro ha debitamente giustificato le difficoltà nel rispondere alle domande della Commissione entro il periodo di 15 giorni lavorativi, può richiedere una proroga di ulteriori 10 giorni lavorativi.

---

<sup>2</sup> Giorni festivi della Commissione europea nel [2021](#), [2022](#) e [2023](#).

- Se, eccezionalmente, la Commissione non è in grado di completare la valutazione entro il periodo di 50 giorni lavorativi, deve informare lo Stato membro interessato spiegando le ragioni del ritardo e fissare una nuova data per il completamento della sua valutazione. La nuova data deve essere fissata entro 20 giorni lavorativi a partire dalla scadenza originale.
- Se in un determinato anno i fondi sono insufficienti (ossia se gli stanziamenti di impegno disponibili per il FEG non sono sufficienti a coprire l'importo dell'assistenza conformemente alla proposta della Commissione), l'adozione della proposta può essere rinviata fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell'anno successivo.


La Commissione esamina le domande e propone alle autorità di bilancio (il Parlamento europeo e il Consiglio) una decisione di mobilitazione del FEG. Le autorità di bilancio dispongono di 6 settimane per approvare o respingere i relativi finanziamenti.

Quando le autorità di bilancio notificano alla Commissione l'approvazione della mobilitazione del FEG, la decisione di finanziamento entra in vigore e la Commissione versa allo Stato membro il contributo finanziario in un'unica soluzione a titolo di prefinanziamento del 100 %, in genere entro 15 giorni lavorativi.

Tutto il procedimento, dall'invio della domanda al pagamento, dura in genere circa 24 settimane.

## Calendario

Tabella di marcia dalla fase iniziale fino all'adozione



### 9.6. Domanda - In che modo lo Stato membro è informato sui termini e sugli obblighi in seguito all'approvazione della sua domanda?

**Risposta** - La decisione della Commissione in base alla quale è assegnato un contributo finanziario a uno Stato membro (la decisione di finanziamento) è inviata alla rappresentanza permanente dello Stato membro pertinente presso l'Unione europea. Nella decisione di finanziamento sono indicati tutti i termini per l'attuazione, le relazioni e la valutazione ed è riportata la stima di bilancio per le misure previste, nonché una stima del numero di partecipanti.

È della massima importanza che lo Stato membro rispetti tutte le condizioni previste dal regolamento e indicate nella decisione di finanziamento. Lo Stato membro è invitato a leggere la decisione di finanziamento con estrema attenzione e, qualora contenga degli errori, contattare immediatamente la Commissione affinché ne predisponga la correzione.

La Commissione comunicherà separatamente la data di entrata in vigore della decisione.

### 9.7. Domanda - Qual è la procedura di designazione degli esperti che devono essere consultati dalla Commissione prima di adottare un atto delegato?

**Risposta** - Secondo l'[accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"](#) spetta allo Stato membro decidere quali esperti debbano partecipare per suo conto senza una procedura formale di nomina di tali esperti. Pertanto è a discrezione dello Stato membro stabilire il modo in cui sono designati gli esperti.

### 9.8. Domanda - Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento FEG presenta la stessa configurazione del gruppo di esperti che deve essere consultato dalla Commissione prima di adottare un atto delegato?

**Risposta** - Il comitato che assisterà la Commissione (articolo 26) è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. È a discrezione dello Stato membro stabilire il modo in cui sono designati i membri del comitato.

Uno Stato membro può scegliere di farsi rappresentare da una o più persone che agiscono in qualità di membri del comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, di esperti che la Commissione deve consultare prima di adottare un atto delegato e di referenti FEG.

## 10. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

### 10.1. Domanda - Quali attività di comunicazione ci si aspetta dagli Stati membri?

**Risposta** - L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce chi debba essere informato dei fondi dell'Unione e prevede che lo Stato membro interessato debba fornire informazioni sul FEG e sulle misure che cofinanzia, garantendo che il contributo di tale fondo sia visibile ed evidenziato. Spetta allo Stato membro scegliere tra le attività di comunicazione adeguate secondo le specificità nazionali.

La creazione di un sito web è un buon esempio di comunicazione dal momento che combina in un unico strumento tutte le informazioni dirette ai lavoratori interessati, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. Informare i beneficiari in merito al cofinanziamento dell'UE durante le sessioni di informazione collettive o bilaterali è altresì una pratica gradita e offre una buona occasione per annunciare che sarà avviata un'indagine presso i beneficiari alla fine del periodo di attuazione. La Commissione incoraggia inoltre l'uso dei social media, la diffusione di materiali come manifesti, video, opuscoli ecc. nonché la diffusione di materiale per la stampa.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità sviluppati in relazione al FEG in generale e a un caso di intervento in particolare dovrebbero essere a titolo gratuito e all'Unione dovrebbe essere concessa una licenza non esclusiva e irrevocabile per utilizzarli. Tali materiali saranno messi a disposizione, su richiesta, delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione.

Lo Stato membro può inoltre decidere di organizzare una conferenza, ad esempio verso la fine del periodo di attuazione del FEG, mirata a svolgere opera di sensibilizzazione su questo fondo e sui risultati delle misure. La portata della conferenza può variare, da locale a internazionale, ma dovrebbe in ogni caso attirare una buona copertura mediatica.

Le spese per le attività di informazione e per il materiale pubblicitario possono essere coperte dal FEG come parte delle spese amministrative. Per ulteriori informazioni relative al bilancio si vedano le risposte alle domande **8.2** e **8.5**.

Si rimanda alla domanda **8.4** per quanto attiene alle conseguenze di un adempimento insufficiente dei requisiti di comunicazione.

## 10.2. Domanda - È sufficiente diffondere le informazioni sull'assistenza a titolo del FEG nel luogo in cui sono attuate le misure finanziate da questo fondo?

**Risposta** - No. Se lavorano tutti in un'unica sede, è fondamentale informare i lavoratori tramite un cartello che rechi la bandiera europea e la dicitura "Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA"<sup>3</sup>, ma a seconda delle circostanze ci si aspetta che si faccia di più. Se è possibile, ciascun lavoratore dovrebbe essere informato individualmente. Tutte le informazioni come i documenti, gli opuscoli o i poster dovrebbero contenere la bandiera europea e la dicitura di cui sopra. È importante menzionare il sostegno del FEG nel sito web pertinente. Le autorità degli Stati membri dovrebbero essere in contatto con la stampa, garantire una copertura televisiva, indire riunioni con le parti sociali, organizzare conferenze ecc. Il bilancio proposto per tali attività dovrebbe tenere conto di queste esigenze. Le visite di audit saranno mirate a verificare se il sostegno del FEG sia stato ben pubblicizzato a sufficienza.

## 10.3. Domanda - È possibile realizzare una valutazione (studio sugli effetti delle misure finanziarie) con i fondi del FEG a norma dell'articolo 7, paragrafo 5?


**Risposta** - Sì, è possibile e la Commissione incoraggia questa possibilità. È necessario includere nella domanda la dotazione prevista per tale studio e menzionarne i risultati nella relazione finale inviata alla Commissione.

## 10.4. Domanda - Secondo l'articolo 7, paragrafo 5, è possibile finanziare tramite il pacchetto del FEG attività di gestione e di controllo. Esistono esempi concreti di tali misure?

**Risposta** - Per gestione si intende il funzionamento del programma, la supervisione globale, l'elaborazione di orientamenti e la garanzia che i fondi raggiungano i giusti destinatari e che le misure siano attuate. La gestione comprende tutti i livelli, dal ministero all'organismo dove si svolgono le attività.

---

<sup>3</sup> Per evidenziare il sostegno dell'Unione può essere utilizzata solo la bandiera europea.



La bandiera europea deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione (come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile) relativi all'attuazione di un caso di intervento e destinati al pubblico o ai partecipanti.

La dicitura "Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA" deve essere sempre riportata per esteso e posta accanto alla bandiera, non può essere modificata o fusa con altri elementi grafici o testuali.

Può essere usato solo uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

I testi non interferiranno in alcun modo con la bandiera europea. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione della bandiera. Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.

La bandiera europea non può essere modificata o fusa con altri elementi grafici o testuali. Se figurano altri logotipi, questi non presenteranno dimensioni più grandi della bandiera.

Quanto al controllo, esso consiste nel controllare se il sistema di gestione funziona in modo adeguato, compresa la messa a punto di tutti i procedimenti di audit necessari e la realizzazione delle attività di audit richieste, anche in questo caso dal centro sino agli organismi che attuano le attività.

## 11. GESTIONE, AUDIT E VALUTAZIONE

### 11.1. Domanda - Il sistema di gestione e controllo del FEG dovrebbe essere lo stesso dei fondi strutturali?

**Risposta** - Sebbene spetti agli Stati membri decidere come gestire il FEG, potrebbe essere conveniente per loro affidarsi alle autorità di gestione dei fondi strutturali per una serie di motivi:

- (1) gli Stati membri non possono fare domanda di assistenza del FEG con frequenza; pertanto, potrebbe non essere necessario creare una struttura separata;
- (2) poiché spetta allo Stato membro garantire la complementarità tra il FSE+ e il FEG, potrebbe risultare utile che l'autorità di gestione del FSE+ sia responsabile anche del FEG o che esista una stretta collaborazione tra le rispettive autorità;
- (3) se esiste un sistema di gestione e controllo comune, l'esito di un audit dei sistemi del FSE+ potrebbe essere usato anche ai fini del FEG.

Anche quando si ricorre al sistema del FSE+, è opportuno adeguare tale sistema alle esigenze (molto più semplici) del FEG. Il sistema scelto dallo Stato membro, qualunque esso sia, deve essere descritto nella sua domanda FEG.

### 11.2. Domanda - Gli Stati membri possono utilizzare un sistema di audit per il FEG diverso da quello stabilito per il FSE+?

**Risposta** - La risposta è sì. Gli Stati membri devono assicurarsi che le loro disposizioni in materia di audit siano adeguate e trasparenti. Su richiesta, la Commissione può fornire consulenza in merito.

### 11.3. Domanda - Qual è lo scopo dell'indagine presso i beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4?

**Risposta** - L'indagine presso i beneficiari ha lo scopo di raccogliere dati sia sull'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari, o, per coloro che hanno già trovato un impiego, sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il tipo di contratto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale; a tempo determinato o a tempo indeterminato), il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore.

Le indagini presso i beneficiari contribuiranno a una comprensione più chiara del valore aggiunto dagli interventi del FEG e saranno quindi uno strumento fondamentale per l'ulteriore sviluppo del Fondo.

Le informazioni sono disaggregate per genere, fascia di età, livello di istruzione e livello di esperienza professionale.

#### 11.4. Domanda - Qual è il ruolo degli Stati membri nell'indagine presso i beneficiari?

**Risposta** - L'indagine presso i beneficiari sarà effettuata nel sesto mese successivo alla fine del periodo di attuazione di ciascun caso di intervento al fine di raccogliere dati e agevolare le valutazioni future. L'indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta ai partecipanti per almeno 4 settimane.

Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione dei beneficiari mediante l'invio di un invito a partecipare e di almeno un sollecito. Quando gli Stati membri informano i beneficiari della possibilità di ricevere il sostegno del FEG, dovrebbero altresì informare che sarà avviata un'indagine alla fine del periodo di attuazione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli sforzi compiuti per contattare i beneficiari.

Per garantire la comparabilità dei casi, la Commissione elabora il modello di indagine presso i beneficiari in stretta collaborazione con gli Stati membri e ne fornisce la traduzione in tutte le lingue dell'UE. La Commissione stabilisce inoltre in che modo e quando sarà effettuata l'indagine.

#### 11.5. Domanda - Qual è il ruolo degli Stati membri nella valutazione FEG?

**Risposta** - Il regolamento FEG prevede una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2025 e una valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2029. Entrambe le valutazioni devono comprendere i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per settore e Stato membro. La Commissione raccoglierà e analizzerà altresì gli indicatori che gli Stati membri devono fornire insieme alla relazione finale e i risultati delle indagini presso i beneficiari e li utilizzerà a fini di valutazione.

Le valutazioni sono effettuate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti esterni, in stretta collaborazione con gli Stati membri. La qualità delle relazioni finali ha un impatto diretto sui risultati conseguiti dagli esperti.

Sarà richiesto agli Stati membri di fornire ai valutatori gli elenchi dei lavoratori che hanno ricevuto assistenza a titolo del FEG, elaborati alla fine del periodo di attuazione di 24 mesi, affinché queste persone possano essere contattate. Agli Stati membri potranno essere richieste ulteriori informazioni pertinenti e i loro rappresentanti potranno anche essere invitati a partecipare a riunioni tecniche organizzate dalla Commissione.

#### 11.6. Domanda - Cosa significa "complementarità"?

**Risposta** - Il termine complementarità può essere letto nel senso di "prevenzione del doppio finanziamento" e di "combinazione delle risorse disponibili".

Al fine di evitare il doppio finanziamento una medesima misura non può essere finanziata da due o più fondi dell'UE. A tal fine l'assistenza del FEG deve essere identificabile separatamente nel sistema di informazione dello Stato membro.

Tuttavia è possibile che un mix di risorse finanzi il pacchetto di misure, ossia che alcune delle misure del pacchetto siano cofinanziate dal FSE+ mentre altre siano finanziate solo con risorse nazionali o cofinanziate dal FEG.

La domanda deve descrivere il pacchetto di misure che saranno offerte ai lavoratori espulsi dal lavoro e, se del caso, identificare le fonti di (co)finanziamento.

Inoltre, in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG richiede

di indicare, ove possibile, la complementarità delle misure FEG con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione.

## 12. RELAZIONE FINALE E CHIUSURA

### 12.1. Domanda - Quando deve essere inviata la relazione finale alla Commissione?

**Risposta** - La relazione finale (cfr. articolo 20 del regolamento FEG) deve essere inviata alla Commissione entro 7 mesi dalla fine del periodo di attuazione. Il termine per presentare la relazione finale è indicato nella decisione di finanziamento della Commissione.

Qualora lo Stato membro decida di chiudere il pacchetto di misure personalizzate prima della fine del periodo di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, il termine per la presentazione della relazione finale non cambierà.

### 12.2. Domanda - Quali informazioni devono essere incluse nella relazione finale e quali sono i requisiti formali?

**Risposta** - L'articolo 20 del regolamento FEG prevede che la relazione finale presenti informazioni dettagliate sull'attuazione del contributo finanziario. La relazione finale deve contenere tutti gli elementi elencati nell'articolo 20 del regolamento FEG, unitamente al parere di audit di cui all'articolo 23, paragrafo 3, ed essere approvata da un funzionario abilitato a inviare una simile relazione per conto dello Stato membro. Può trattarsi del funzionario che ha presentato la domanda in origine o di un altro funzionario designato dalle autorità dello Stato membro.

La relazione finale deve essere presentata tramite il portale [SFC2021](#) entro la data stabilita a norma del regolamento FEG e indicata nella decisione di finanziamento relativa al caso di intervento.

### 12.3. Domanda - Quali norme disciplinano la dichiarazione giustificativa delle spese finanziate dal FEG (cfr. articolo 20, paragrafo 1, lettera e)?

**Risposta** - Come stabilito all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento FEG, una dichiarazione giustificativa delle spese costituisce parte integrante della relazione finale. Gli Stati membri sono invitati a usare il modello disponibile come parte del modulo di relazione finale nel [portale SFC2021](#).

Con la convalida della dichiarazione l'autorità designata certifica che le operazioni sono state attuate in conformità alle norme europee e nazionali applicabili, alle disposizioni del regolamento FEG e alla decisione di finanziamento del FEG. L'autorità certifica inoltre che tutte le transazioni connesse al contributo FEG sono legittime e che tutte le spese inserite nella "dichiarazione di spesa" sono conformi ai criteri di ammissibilità della spesa stabiliti nel regolamento FEG e che sono state effettivamente pagate.

### 12.4. Domanda - Vi sono conseguenze se la relazione finale non è accompagnata dal parere di audit?

**Risposta** - Il parere di audit è parte integrante della relazione finale e deve essere ricevuto insieme a quest'ultima. Ritardi di mesi o di un anno nella presentazione di tale parere metteranno in dubbio l'efficacia dei meccanismi di controllo istituiti per garantire l'uso corretto ed efficiente dei fondi dell'UE in conformità con il principio della sana gestione finanziaria.

L'esistenza di un sistema di controllo che funziona in maniera efficiente è uno degli elementi di cui la Commissione tiene conto nella valutazione di una domanda. La presenza di dubbi in merito al sistema di controllo istituito può mettere a repentaglio la valutazione positiva di una nuova domanda.

### **12.5. Domanda - Quali informazioni devono essere disponibili in seguito alla chiusura del caso di intervento?**

**Risposta** - L'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento FEG stipula che gli Stati membri devono tenere tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura di un contributo finanziario del FEG. Gli Stati membri possono conservare la documentazione in formato elettronico.

Si prega di non confondere la lettera di chiusura con la lettera di prossima chiusura. Quest'ultima è inviata poco dopo il ricevimento della relazione finale e rappresenta un documento giustificativo per il rimborso del contributo non speso.

### **12.6. Domanda - Come chiude la Commissione un caso di intervento del FEG?**

**Risposta** - Dopo aver ricevuto la relazione finale e la dichiarazione giustificativa delle spese, la Commissione richiede allo Stato membro il rimborso della parte di fondi non spesi dichiarata dallo stesso nella dichiarazione giustificativa delle spese. La lettera di prossima chiusura serve a tale scopo.

La Commissione può inoltre chiedere allo Stato membro di presentare ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla relazione e alla dichiarazione. Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie che includono il parere di un ente di audit indipendente, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario entro 6 mesi. Ciò avviene mediante una lettera formale (chiamata "lettera di chiusura"). Il periodo di 3 anni durante il quale devono essere conservati tutti i documenti giustificativi decorre dalla data della lettera di chiusura.

